

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE  
(approvato nell'Assemblea dei Soci del giorno 20 aprile 2015)

<b>Titolo I</b> <b>Costituzione – Sede – Scopi - Durata</b>
<b>Art. 1</b>
È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata: G.B.S. - GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE
<b>Art. 2</b>
L'associazione ha sede in Milano, presso ASSIREVI (Associazione Nazionale Revisori Contabili). Per il miglior conseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà aprire sedi secondarie in Italia e all'estero nonché sovvenzionare proprie rappresentanze presso le istituzioni europee.
<b>Art. 3</b>
L'associazione ha per scopo: <ul style="list-style-type: none"><li>- lo sviluppo e la promozione della ricerca scientifica sul bilancio sociale e sulle tematiche inerenti alla sua rappresentazione e diffusione;</li><li>- lo studio, l'approfondimento e lo sviluppo della cultura d'impresa intesa come insieme di fattori economici, di legittimazione sociale, di effettività delle risorse umane e di rispetto delle relazioni industriali in un contesto valoriale fondato sulla centralità della persona;</li><li>- lo studio di modelli di Bilancio Sociale appropriati per aziende operanti nei settori specifici anche nell'ambito pubblico e della cooperazione, nonché lo studio e diffusione dei codici etici delle imprese quale strumento di prevenzione di comportamenti irresponsabili;</li></ul> L'associazione, inoltre, per il conseguimento dello scopo, svolgerà le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- l'attuazione di progetti di formazione professionale sulle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione;</li><li>- l'organizzazione di incontri, seminari, convegni, congressi, stage ed in genere manifestazioni rivolte allo studio e alla divulgazione delle tematiche sopra elencate;</li><li>- istituzione di borse di studio e premi per giovani ricercatori;</li><li>- la pubblicazione e la diffusione a livello nazionale ed internazionale, nel rispetto delle norme vigenti, di libri, riviste, newsletter, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche sia in forma scritta che a mezzo di sistemi multimediali o linee di comunicazione; viene espressamente esclusa l'edizione e la stampa di quotidiani e ogni altra attività editoriale per cui la legge prevede specifiche forme e/o regole societarie;</li><li>- la partecipazione in enti nazionali, europei ed extraeuropei, consorzi e joint venture per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.</li></ul>
<b>Art. 4</b>
La durata dell'Associazione è illimitata.
<b>Titolo II</b> <b>Requisiti, doveri e criteri di ammissione dei Soci</b>
<b>Art. 5</b>
Fanno parte dell'Associazione coloro che sono intervenuti alla sua costituzione e quanti in seguito vi aderiranno. Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche residenti in Italia e non, enti e organismi pubblici e privati di qualsiasi forma giuridica, associazioni e Ordini professionali, purché ne condividano e approvino gli scopi ed abbiano finalità non contrastanti con quelle espresse nel presente statuto. La qualità di socio non è compatibile con l'esercizio di cariche elettive legate

all'appartenenza a partiti politici.
<b>Art. 6</b>
<p>I soci si distinguono in cinque categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>soci fondatori</u>; sono coloro che hanno partecipato al Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale;</li> <li>- <u>soci sostenitori</u>; sono coloro che cooperano alla diffusione ed applicazione dei temi di ricerca e che contribuiscono attraverso una particolare quota associativa al sostegno finanziario dell'attività dell'Associazione;</li> <li>- <u>soci ordinari</u>; sono le persone fisiche, giuridiche, associazioni, organizzazioni e altri enti che condividono le finalità dell'Associazione ed operano a sostegno della sua attività;</li> <li>- <u>soci benemeriti</u>; sono quelli che per la loro attività hanno contribuito in modo sostanziale allo sviluppo e alla conoscenza dei temi che sono oggetto dell'attività dell'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Possono inoltre partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione alle stesse condizioni dei soci ordinari;</li> <li>- <u>università/istituti di ricerca</u>; sono soci privati e pubblici che intendono contribuire alla ricerca scientifica oggetto dell'attività dell'Associazione. Essi sono esonerati dal pagamento della quota associativa.</li> </ul> <p>Ciascun socio può appartenere esclusivamente ad una sola categoria.</p>
<b>Art. 7</b>
La qualità di socio attribuisce il diritto di voto in tutte le materie riservate agli organi sociali; ogni socio potrà proporre la propria candidatura in occasione della nomina degli organi sociali; ogni socio ha diritto di frequentare l'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative della medesima.
<b>Art. 8</b>
Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con la Associazione risulta dal libro Soci.
<b>Art. 9</b>
Il socio che recede dall'Associazione non ha diritto alla restituzione della quota associativa, né ha diritti sul patrimonio e sui beni dell'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile.
<b>Art. 10</b>
<p>I soci sostenitori e ordinari verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di Associazione stabilita annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.</p> <p>Oltre al versamento delle quote associative nei termini pattuiti, i soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni nonché delle deliberazioni degli organi sociali.</p>
<b>Art. 11</b>
<p>La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per morosità nel pagamento della quota associativa oltre i sei mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale;</li> <li>b) per recesso;</li> <li>c) per la perdita dei requisiti di ammissione;</li> <li>d) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea straordinaria, a seguito di accertati motivi etici gravi e di incompatibilità;</li> <li>e) per decesso.</li> </ol>
<b>Art. 12</b>
<p>L'ammissione dei soci avviene su domanda espressa degli interessati, accolta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea. Nella domanda il candidato dovrà presentare il proprio curriculum professionale nonché dichiarare la sua eventuale appartenenza ad organizzazioni similari.</p> <p>L'eventuale diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato all'Assemblea.</p>

**Titolo III**  
**Fonti di finanziamento**

**Art. 13**

L'Associazione, per il funzionamento e sostegno della propria attività, si avvale delle seguenti risorse finanziarie:

- a) quote di adesione versate all'atto dell'ammissione e da quelle stabilite annualmente dall'Assemblea a carico degli associati. Le quote sono distinte tra soci sostenitori, soci ordinari persone fisiche e soci ordinari persone giuridiche; i soci fondatori, le Università / Istituti di ricerca ed i soci benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota associativa a norma dell'art. 6;
- b) incrementi patrimoniali che per qualsiasi motivo o titolo fossero acquisiti dalla Associazione;
- c) versamenti volontari degli associati;
- d) donazioni o eredità e legati di terzi o di associati.
- e) contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelli della gestione ordinaria;
- f) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere.

Le quote ordinarie dovranno essere pagate per intero in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione e normalmente entro il 30 aprile di ogni anno.

**Art. 14**

Le quote sono dovute per l'intero anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota per tutto l'anno solare in corso.

**Art. 15**

I singoli associati non potranno in alcun caso chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso.

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo dell'Associazione il patrimonio, su deliberazione dell'Assemblea, verrà devoluto a fini di attività sociale, con le modalità previste dalle norme sull'associazionismo.

<b><i>Titolo IV</i></b> <b><i>Organi dell'Associazione</i></b>
<b>Art. 16</b>
<p>Gli organi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'Assemblea dei soci;</li> <li>- il Consiglio Direttivo;</li> <li>- il Comitato Scientifico;</li> <li>- il Comitato di Garanzia</li> <li>- la Segreteria;</li> <li>- i Revisori.</li> </ul> <p>Tutti i membri degli organi dell'Associazione, quando non soci fondatori, ovvero non rappresentanti di soci, hanno l'obbligo di assumere la qualità di socio.</p> <p>Tutti i membri degli organi dell'Associazione non hanno diritto ad alcuna remunerazione. Sono previsti rimborsi delle spese sostenute solo quando autorizzate dal Consiglio Direttivo.</p>
<b><i>L'Assemblea dei soci</i></b>
<b>Art. 17</b>
<p>L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati.</p> <p>L'Assemblea viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, entro la fine dell'anno per l'approvazione del programma annuale dell'attività e del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.</p> <p>L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci fondatori sostenitori, ordinari, benemeriti e Università / Istituti di ricerca nel loro insieme.</p> <p>Le convocazioni sono fatte con avviso da comunicare a mezzo posta o anche a mezzo fax, ovvero posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno. Sono valide le assemblee costituite senza formale convocazione purché in forma totalitaria. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alle discussioni degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.</p>
<b>Art. 18</b>
<p>L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno di tutti i soci ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno un quinto degli associati.</p>
<b>Art. 19</b>
<p>Ogni associato, senza distinzione di categoria, ha diritto ad un voto.</p>
<b>Art. 20</b>
<p>È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che non appartenga al Consiglio Direttivo.</p> <p>È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.</p>
<b>Art. 21</b>
<p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente sarà assistito da un addetto della Segreteria dell'Associazione con funzione di segretario (e, se del caso, da due scrutatori)</p> <p>Il segretario nominato è incaricato della stesura dei verbali delle riunioni.</p>

**Art. 22**

L'Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti, in merito ai seguenti argomenti:

- a) programma annuale dell'attività dell'Associazione, bilanci preventivi e bilanci consuntivi;
- b) definizione del numero ed elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina dei membri del Comitato Scientifico su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina dei membri del Comitato di Garanzia su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) fissazione delle quote di ammissione e delle quote annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) direttive di ordine generale riguardanti l'attività da svolgere nei vari settori di competenza;
- g) su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 23**

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei soci e delibera col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti in merito ai seguenti argomenti:

- scioglimento dell'Associazione;
- modifica dello statuto;
- trasferimento della sede sociale, in quanto modifica dello statuto;
- approvazione della delibera di esclusione del socio effettuata dal Consiglio Direttivo (art. 11 comma d).

**Art. 24**

Le deliberazioni prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

**Consiglio Direttivo**

**Art. 25**

Il Consiglio Direttivo è composto da quattro a nove membri nominati dall'Assemblea in sede ordinaria, dei quali:

- da uno a nove membri, costituiti da soci persone fisiche (soci fondatori o soci ordinari) ovvero rappresentanti di soci persone giuridiche (enti, associazioni, organizzazioni ed ordini professionali), se esistenti;
- da uno a sei membri in rappresentanza dei soci sostenitori, se esistenti

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente e può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Al Presidente spetta, con firma libera, la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso potrà nominare procuratori speciali ad negotia per il compimento di singoli atti o serie di atti nei limiti dei poteri concessi dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo opera in forma collegiale e delibera con la maggioranza dei propri componenti.

#### **Art. 26**

Il Consiglio Direttivo ha il compito dell'Amministrazione dell'Associazione. Pertanto:

- predisporre il programma annuale dell'attività;
- redige i bilanci preventivi e consuntivi accompagnati da apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nomina gli addetti alla Segreteria fissandone i compensi;
- propone all'Assemblea l'elezione dei componenti degli organi, come previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 22 dello Statuto;
- sottopone le domande di ammissione dei soci all'approvazione dell'Assemblea;
- esprime parere collegiale su ogni argomento sottoposto al suo esame da parte dei singoli consiglieri e del Comitato Scientifico e approva i preventivi di spesa relativi agli organi;
- propone all'Assemblea la partecipazione ad enti e istituzioni, designando i rappresentanti da scegliere fra i soci.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di soci e di terzi anche non soci.

Il Consiglio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato. La revoca dei consiglieri avviene per giusta causa e con delibera dell'Assemblea dei Soci secondo le maggioranze previste in sede ordinaria.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché resti in carica la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla sua integrazione e sino alla prima successiva Assemblea dei soci.

I Consiglieri non hanno diritto ad alcuna remunerazione.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga utile e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti, con esplicito ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, telefax ovvero posta elettronica, inviato dal Presidente almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e redatto da un addetto della Segreteria e trascritto a cura di quest'ultimo nell'apposito registro.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su richiesta della maggioranza dei consiglieri e per gli argomenti di competenza, i componenti del Comitato Scientifico.

<b><i>Comitato Scientifico</i></b>
<b>Art. 28</b>
<p>L'attività di ricerca e di approfondimento sui diversi problemi compresi negli scopi sociali, sono demandati ad un Comitato Scientifico composto da membri anche non soci, nominati dall'Assemblea dei soci in sede ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo sentite le Università /Istituti di ricerca interessati.</p> <p>Il Comitato Scientifico svolge inoltre una funzione consultiva affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni dell'Associazione.</p> <p>L'attività del Comitato Scientifico, svolta per singoli progetti, verrà determinata secondo gli indirizzi contenuti nel programma annuale dell'attività proposto dal Consiglio Direttivo, nell'interesse della valorizzazione e del conseguimento degli scopi sociali.</p> <p>Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti i quali riferiranno periodicamente al Consiglio Direttivo sull'attività svolta, mantenendo i contatti utili per ottimizzare la dinamica del proprio funzionamento.</p> <p>Per l'attività di ricerca per singoli progetti, sono previsti compensi per i partecipanti determinati di volta in volta dal Consiglio Direttivo con riferimento allo specifico programma.</p> <p>La partecipazione al Comitato Scientifico è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.</p>
<b><i>Il Comitato di Garanzia</i></b>
<b>Art. 28-bis</b>
<p>Il Comitato di Garanzia assicura che le attività dell'Associazione rispettino gli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto. Può avanzare proposte in merito al piano annuale delle attività e fornire, su richiesta degli altri organi, pareri. Viene eletto dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Comitato di Garanzia è composto da n. 5 membri elettivi e resta in carica per un intero triennio. Sono membri di diritto i <i>past-president</i> del Consiglio Direttivo.</p>
<b><i>La Segreteria</i></b>
<b>Art. 29</b>
<p>La Segreteria dell'Associazione è costituita da due addetti nominati dal Consiglio Direttivo tra persone anche non soci e dura in carica tre anni.</p> <p>La Segreteria svolge le attività di gestione ordinaria e coordina le iniziative e i progetti dell'Associazione per realizzare le decisioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico. Provvede inoltre al disbrigo delle pratiche e alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito alla stessa demandato dal Consiglio Direttivo dal quale riceve, tramite il Presidente, l'indirizzo per lo svolgimento delle sue mansioni.</p> <p>Almeno uno degli addetti partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, redigendone i verbali.</p> <p>Agli addetti alla Segreteria è possibile riconoscere un compenso annuale stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo nel rispetto della spesa corrente prevista per la conduzione dell'Associazione.</p>

<b><i>I Revisori</i></b>
<b>Art. 30</b>
<p>L'Assemblea ordinaria nomina un revisore unico e un revisore supplente, anche fra non soci, il quale vigila sull'amministrazione dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.</p> <p>Il revisore può assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.</p> <p>Il revisore unico e il revisore supplente sono nominati per un triennio e sono riconfermabili.</p> <p>Per i revisori non sono previsti compensi.</p> <p>Essi sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.</p>
<b><i>Titolo V</i></b>
<b><i>Bilanci</i></b>
<b>Art. 31</b>
<p>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Prima della fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il programma annuale dell'attività dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p> <p>Entro il primo semestre dell'anno, il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione del revisore unico e all'approvazione dell'Assemblea annuale dei soci da tenersi entro il 30 giugno di ciascun esercizio.</p> <p>I bilanci preventivo e consuntivo, il programma annuale dell'attività e le relative relazioni dovranno essere depositati in copia a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni antecedenti alle Assemblee di approvazione affinché gli stessi ne possano prendere visione.</p>
<b>Art. 32</b>
<p>È vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, come previsto dalle norme sull'associazionismo.</p>
<b><i>Titolo VI</i></b>
<b><i>Scioglimento e disposizioni finali</i></b>
<b>Art. 33</b>
<p>L'Associazione può essere sciolta nei casi previsti dalla legge, per l'impossibilità di conseguimento degli scopi sociali per i quali è stata costituita.</p> <p>In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p> <p>Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione verrà devoluto su deliberazione dell'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 15, 2° comma, del presente statuto.</p>
<b>Art. 34</b>
<p>Tutte le controversie che insorgono fra i soci e l'Associazione ovvero fra gli stessi soci in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, devono essere risolte con giudizio arbitrale devoluto alla cognizione del Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, in base alla sede sociale, il quale emette giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità quale amichevole compositore.</p>
<b>Art. 35</b>
<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia di associazioni.</p>